

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2239 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - N. 5 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R.n.1363/59, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale. - Variazione compensativa ai sensi dell'art.29, comma 9, lettera b, della L.R. n.7/2002 - CON ALLEGATI.**

PREMESSO

- CHE con il D.P.R. 01.11.59 n.1363 veniva approvato il regolamento per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, da applicarsi a tutti gli sbarramenti la cui altezza superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 metri cubi;
- CHE per gli sbarramenti al di sotto di tali limiti dimensionali, il suddetto regolamento attribuisce agli uffici del Genio Civile la possibilità di "decidere, caso per caso ed in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme" dettate fossero da applicare anche alle opere che non superano i 10 metri di altezza ed i 100.000 metri cubi di invaso;
- CHE con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.03.82 sono state approvate le norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento, in sostituzione del testo delle "Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento" di cui alla seconda parte del Regolamento n.1363/59;
- CHE la legge 18.05.89 n. 183, all'art. 10 co.4, così come modificato dal D.L.08.08.94 n. 507, convertito nella legge 21.10.94 n. 584, e come confermato dal D.L.gvo n.152/2006, all'art.61 co.3, riserva alle regioni le attribuzioni di cui al suddetto regolamento, per gli sbarramenti che non superano i 15 m. di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di mc, con l'esclusione di quelli posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua, che restano di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (Ministero delle infrastrutture);
- CHE la legge n.584/94, all'art. 2 co.1, prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento per la disciplina del procedimento dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di competenza statale;
- CHE la stessa legge n.584/94, all'art.2 co.2 bis, prevede che le Regioni, entro sei mesi dall'emanazione del regolamento statale, adottino un proprio regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative sulle opere di propria competenza;
- CHE il regolamento statale, di cui alla legge n.584/94, alla data di esecutività della presente delibera non è stato emanato, e continuano pertanto a trovare applicazione le norme del regolamento n.1363/59, per espressa previsione dell'art.2 co.2 della legge n.584/94;
- CHE con D.L.gvo n.112/98, all'art.89 co.1 lett. b), vengono conferite alle regioni e agli enti locali le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art.91, co.1 dello stesso D.L.gvo, e conseguentemente vengono conferite alle regioni anche le funzioni relative agli sbarramenti posti al servizio di grandi derivazioni, entro i limiti dimensionali di cui all'art.10 co.4 della legge.n.183/89;
- CHE con lo stesso D.L.gvo n.112/98 è stato soppresso il Servizio Nazionale Dighe, e le competenze trasferite al Registro Italiano Dighe, poi istituito con D.P.R. 24.03.2003 n.136;

CONSIDERATO

- CHE con deliberazione n.4003 del 29 agosto 2001 sono state affidate al Settore Difesa del Suolo le competenze in materia di procedure attinenti alle opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale;
- CHE ai sensi della D.G.R. n.4003/2001 sono affidate ai Settori Provinciali del Genio Civile le funzioni di sorveglianza sui lavori e di vigilanza sulle opere di competenza regionale, secondo modalità da definirsi;

- CHE ai sensi della medesima D.G.R. n.4003/2001, la Regione può avvalersi del Registro Italiano Dighe per quanto attiene all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di competenza regionale, ai sensi dell'art.91 co.2 del D.L.gvo n.112/98 e come previsto dall'art.10, co.4 del D.P.R. n.136/2003;
- CHE il Settore Difesa del Suolo ha condotto una prima attività di censimento di tali opere sul territorio regionale, ed individuato opere dalle caratteristiche dimensionali e tipologiche che occorre accertare;
- CHE molte di queste opere risultano non autorizzate in osservanza delle disposizioni regolanti la materia degli sbarramenti;

RITENUTO

- CHE, nelle more della predisposizione di una disciplina organica della materia, bisogna provvedere ad individuare le procedure e la documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio dell'opera, con opportuno riferimento al surrichiamato regolamento n.1363/59;

PRESO ATTO

- CHE la IV sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.614/97 del 05.02.98 ha ribadito che il D.P.R.1363/59 continua a costituire riferimento legislativo anche per le opere di competenza regionale, e che il surrichiamato criterio di discrezionalità, attraverso la valutazione caso per caso dell'opera, tiene conto dei molteplici casi che si possono presentare;

RAVVISATA

- la necessità di attivare il monitoraggio, allo stato del tutto assente, sul comportamento in esercizio di dette opere e la vigilanza sulla corretta gestione di queste;
- la necessità di emanare le linee guida che garantiscano l'omogeneità sul territorio regionale dell'azione amministrativa nella materia, finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità e del corretto assetto idrogeologico del territorio, in armonia con la vigente normativa di settore;

RILEVATO

- che il bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario non prevede un apposito capitolo per il finanziamento delle attività in materia di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale;
- che il capitolo 1112 della U.P.B. 1.1.1 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario risulta dotato in termini di competenza e di cassa di uno stanziamento tale da consentire, in relazione alla presumibile attività di spesa da svolgersi sino al termine dell'esercizio finanziario in corso, di far fronte non solo a tutti gli oneri ad esso imputabili ma anche alle carenze finanziarie strettamente collegate a spese rientranti nell'ambito del medesimo atto di programmazione;

VISTI

- il D.P.R.n.1363/59;
- la L.n.183/89;
- la L.n.584/94;
- il D.L.gvo n.112/98;
- la D.G.R. n.4003/2001;
- la L.R. n. 7/2002;
- la L.R. n. 25/2005;
- la D.G.R. n. 31/2006;
- il D.L.gvo n.152/2006

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- di approvare le allegate "Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R.n.1363/59, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale";

- di fissare in € 200,00 la somma dovuta, ai sensi della L.n.765/73, dal gestore dell'opera per le spese di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, da versarsi sul c/c postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania tramite bollettino recante la dicitura "Oneri a carico dei gestori di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale – cod.1533";

- di demandare al dirigente del Settore Difesa del Suolo la determinazione e la comunicazione al gestore delle eventuali integrazioni delle somme già versate, che siano ritenute necessarie tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere, nonché delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse;

- di istituire, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera a, della L.R. n. 7/2002, all'interno della U.P.B. 1.1.1, il capitolo di spesa 1108 denominato: "**L.n.183/89 art.10 co.4. (D.L.gvo n.152/2006 art.61 co.3) – Spese istruttorie, consulenze, indagini conoscitive, ricerche e vigilanza in materia di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale**";

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2006 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati:

- capitolo 1108 di nuova istituzione all'interno della U.P.B. 1.1.1 avente la seguente denominazione "L.n.183/89 art.10 co.4. (D.L.gvo n.152/2006 art.61 co.3) - Consulenze, indagini conoscitive, ricerche e vigilanza in materia di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale" stanziamento di competenza per € 15.000,00 e di cassa per € 15.000,00:

La titolarità del capitolo è da attribuire al Settore 03- Geotecnica, Geotermia, Difesa del suolo dell'A.G.C. 15;

- capitolo 1112 U.P.B. 1.1.1 avente la seguente denominazione "Spese per le funzioni regionali in materia di interventi di tutela della fascia costiera (L. 179/02, art. 21- D.G.R. n. 67/04" riduzione dello stanziamento di competenza per € 15.000,00, assestandosi in € 28.605,00 e riduzione di cassa per € 15.000,00, assestandosi in € 49.933,00;

- di attribuire al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 15 la responsabilità ai fini gestionali del cap/s di nuova istituzione all'interno dell'U.P.B. 1.1.1;

- di stabilire che ai funzionari che partecipano ai lavori della commissione intersettoriale vada corrisposto, qualora dovuto, un gettone di presenza per ogni seduta, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;

- di stabilire che le spese per le indennità di missione graveranno sull'istituendo cap.1108;

- di inviare la presente deliberazione all'A.G.C.05, all'A.G.C.08, all'A.G.C. 15, ai Settori del Genio Civile, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Formazione del Bilancio pluriennale ed annuale, al Settore Entrate e Spesa, al Tesoriere Regionale, al Settore Difesa del Suolo per gli adempimenti consequenziali ed al B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

“Linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n.1363/59, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale”

1.0. Disposizioni generali

1.1. Le presenti linee guida disciplinano la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza di opere di sbarramento e di ritenuta, in alveo e fuori alveo, di seguito denominate “opere”, con i relativi bacini di accumulo, ai fini della tutela della pubblica incolumità e del corretto assetto idrogeologico, secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989 n. 183, art.10 co.4, come modificato dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e dal D. L.gvo 112/98, e come confermato dal D.L.gvo n.152/2006, art.61 co.3.

1.2. Le opere di competenza regionale sono tutte quelle che hanno altezza minore o uguale a metri 15 e che determinano un volume di invaso minore o uguale a 1.000.000 di metri cubi. Esse vengono suddivise nelle seguenti due categorie:

- prima categoria: opere di altezza uguale o superiore a dieci metri o con volume di invaso uguale o superiore a 100 mila metri cubi;
- seconda categoria: opere di altezza inferiore a dieci metri e con volume di invaso inferiore a 100 mila metri cubi.

1.3. Sono altresì soggette alla disciplina prevista dalle presenti linee guida le opere, comprese nei limiti di cui al precedente punto 1.2, che determinano invasi solo temporanei, quali quelle destinate alla laminazione delle piene.

1.4. Sono escluse dalla disciplina prevista dalle presenti linee guida:

- a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzioni di ritenuta, per le quali permane l’obbligo di sottoporre i relativi progetti all’autorità idraulica competente;
- b) i bacini totalmente ricavati sotto il piano di campagna, che non presentino argini fuori terra, a meno che questi non siano realizzati su versanti acclivi;
- c) le opere che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;
- d) le vasche e i serbatoi in metallo o in muratura, pensili o a terra, alimentati da condotte o canali idrici chiusi, dotati di organi di intercettazione all’imbocco della vasca e non soggetti ad afflussi naturali diretti liquidi e solidi.

1.5. Ulteriori esclusioni dalla disciplina prevista dalle presenti linee guida possono venire determinate dalla commissione intersettoriale, di cui al punto 7.0.

1.6. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l’opera di sbarramento o di ritenuta ed il relativo invaso è di seguito denominato “gestore” dell’opera.

2.0. Denuncia delle opere esistenti

2.1. Il settore regionale Difesa del Suolo cura l’istruttoria, rilascia le autorizzazioni e conserva la documentazione relativa alle opere di ritenuta ed agli sbarramenti di competenza regionale.

2.2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC delle presenti linee guida, i gestori delle opere sono tenuti a fare richiesta di regolarizzazione dell’opera.

2.3. La richiesta di regolarizzazione è indirizzata al settore regionale Difesa del Suolo, ed è corredata dall’attestazione dell’avvenuto versamento relativo alle spese istruttorie e da una perizia giurata, sottoscritta nell’ambito delle rispettive competenze da un ingegnere ed un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che attestino le condizioni dell’opera nei confronti della pubblica e privata incolumità.

2.4. Alla perizia giurata, di cui al punto 2.3, viene allegata la descrizione cartografica e fotografica dell'opera e del territorio a valle dell'opera, con particolare riguardo alle attività ed ai beni esposti ad eventuali danni derivabili dal collasso dello sbarramento.

2.5. Con approfondimento commisurato alla rilevanza dell'opera, la perizia giurata, di cui al punto 2.3, contiene anche l'indicazione:

- a) dello schema di funzionamento dell'opera;
- b) della localizzazione dell'opera in riferimento alle aree a rischio idrogeologico perimetrato dalle Autorità di bacino nell'ambito dei PSAI;
- c) delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dell'area interessata dall'opera e dei versanti circostanti;
- d) delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e, ove questo sia realizzato in materiali sciolti, dei materiali costituenti lo sbarramento;
- e) dell'estensione del bacino sotteso, del regime idrologico e dell'entità delle portate attese;
- f) della curva dei volumi di invaso e dell'interrimento attuale;
- g) delle caratteristiche dei manufatti di scarico, di fondo e di superficie;
- h) dei recapiti delle acque di scarico;
- i) delle eventuali difformità delle opere rispetto alla vigente normativa (D.M. 24.03.82).

2.6. Per le opere realizzate, ovvero in corso di realizzazione, sulla scorta di un progetto approvato, il gestore trasmette al settore Difesa del Suolo, in luogo della documentazione di cui al punto 2.3, copia del progetto, dei pareri e, ove sia stato effettuato collaudo, dell'atto finale approvato.

2.7. Per le opere di prima categoria, la richiesta di regolarizzazione contiene l'indicazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza dell'opera per gli adempimenti in materia di protezione civile.

2.8. Ove previsto dalle norme vigenti, il gestore trasmette anche il decreto di concessione alla derivazione di acqua, di cui al T.U. n.1775/33.

3.0. Esercizio provvisorio delle opere esistenti

3.1. Qualora la perizia giurata, di cui al punto 2.3, attesti l'esistenza di condizioni di sicurezza nei confronti della pubblica e privata incolumità, nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni dell'autorità competente, il gestore può provvisoriamente proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri.

3.2. Qualora la perizia giurata, di cui al punto 2.3, non attesti inequivocabilmente l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.L.gvo n.267/2000 e sulla base delle indicazioni del settore Difesa del Suolo, è tenuto ad ordinare al gestore dell'opera di effettuare, a proprie spese e con le dovute cautele, la limitazione o lo svuotamento controllato dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento ripristinando lo stato dei luoghi.

3.3. Ai fini della successiva definitiva regolarizzazione dell'opera, disciplinata al punto 9.0, il gestore è tenuto a presentare, entro centottanta giorni dal termine di cui al punto 2.2, la integrazione della documentazione, di cui al punto 9.1.

4.0. Progetto preliminare di nuove opere.

4.1. Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:

- a) la relazione illustrativa;
- b) la relazione tecnica;
- c) lo studio di prefattibilità ambientale;
- d) la relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica, contenente l'indicazione e la valutazione delle prove e delle indagini effettuate;
- e) la relazione idrologica ed idraulica, con l'indicazione dello schema di funzionamento dell'opera;
- f) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'indicazione dell'area interessata dall'intervento;
- g) planimetria generale dell'invaso e dell'opera, con l'indicazione delle curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000;
- h) sezioni schematiche significative dell'opera, in scala adeguata;
- i) la documentazione fotografica della zona interessata dall'opera e dall'invaso.

4.2. Per le sole opere di prima categoria, viene altresì prodotta la relazione tecnico economica, con riferimento alle finalità economiche da conseguire in relazione all'utilizzo dell'invaso.

5.0. Progetto definitivo di nuove opere.

5.1. Il progetto definitivo dell'opera viene redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi. Esso viene inoltre redatto, per la parte riguardante lo sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geognostico, della zona d'imposta dell'opera, ed al rilievo diretto, anche sommario, della superficie interessata dall'invaso.

5.2. Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione descrittiva;
- b) relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica;
- c) relazione geotecnica, con riferimento alle caratteristiche dei terreni di fondazione dell'opera e dei materiali di costruzione di questa;
- d) relazione idrologica, con l'indicazione, ove l'opera sia influenzabile da eventi naturali, della portata attesa con periodo di ritorno almeno centennale;
- e) relazione idraulica, con il dimensionamento idraulico degli scarichi di fondo e di superficie e l'indicazione dei recapiti delle acque di scarico;
- f) studio di impatto ambientale, ove previsto dalla vigente normativa, ovvero studio di fattibilità ambientale;
- g) calcoli preliminari delle strutture, degli impianti e degli organi di scarico di fondo e di superficie;
- h) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'indicazione dell'area interessata dall'intervento;
- i) la corografia, in scala 1:25.000, del bacino tributario e del territorio a valle dell'opera;
- j) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dell'opera, in scala non minore di 1:5.000;
- k) la planimetria dell'opera in scala non inferiore a 1:200, con riferimento ad un caposaldo fisso di tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento;
- l) sezioni dell'opera, longitudinale e trasversali significative, in scala non inferiore a 1:100;

6.0. Progetto esecutivo di nuove opere.

6.1. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti e degli organi di scarico, in scala 1:50;
- d) calcoli esecutivi dello sbarramento e delle opere accessorie;
- e) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e di eventuali piene artificiali dovute a manovre di organi di scarico e per ipotetico collasso dell'opera;
- f) ove prescritto, piano delle apparecchiature da installare per il controllo del corretto comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio;
- g) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta;
- h) il progetto di gestione dell'impianto, ai sensi dell'art.40 del D.L.gvo 152/99.

7.0. Commissione intersettoriale.

7.1. E' istituita una commissione intersettoriale per le opere di ritenuta e di sbarramento di competenza regionale, costituita dal dirigente del settore Difesa del Suolo in qualità di presidente, da un funzionario dello stesso settore con funzioni di segretario, dal dirigente del competente settore provinciale del Genio Civile e dal dirigente del settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio. I dirigenti dei predetti settori provvedono all'individuazione dei funzionari che curano l'istruttoria delle pratiche e forniscono supporto alla commissione intersettoriale.

7.2. La commissione intersettoriale si può avvalere, in casi di rilevante complessità, del supporto del R.I.D. e della consulenza di istituti di ricerca, universitari, e di esperti nella materia, alla cui nomina, ai sensi dell'art.4 co.2 della L.R.n.24/05, provvederà il dirigente competente.

7.3. La commissione è convocata dal dirigente del settore Difesa del Suolo e fornisce parere tecnico di supporto alle istruttorie per la regolarizzazione delle opere esistenti e la costruzione di nuove opere.

7.4. La commissione può altresì essere interpellata nella valutazione dei casi di esclusione di opere dalla disciplina prevista dalle presenti linee guida, e per la stesura di circolari esplicative.

8.0. Autorizzazione alla costruzione di nuove opere.

8.1. Le autorizzazioni alla costruzione di nuove opere o all'esecuzione di interventi di adeguamento alle opere esistenti sono rilasciati dal dirigente del settore Difesa del Suolo, secondo la procedura di seguito indicata.

8.2. Ove previsto dalle norme vigenti, contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla costruzione di nuova opera viene inoltrata, alla competente struttura, richiesta di concessione per derivazione d'acqua.

8.3. Il progetto preliminare o definitivo della nuova opera, ovvero dell'intervento di adeguamento dell'opera esistente, viene inviato in duplice copia dal gestore al settore Difesa del Suolo, in uno all'attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie; il settore Difesa del Suolo, sentita la commissione intersettoriale di cui al punto 7.0, motivatamente richiede elaborati integrativi.

8.4. Il settore Difesa del Suolo, accertata la completezza della documentazione progettuale, chiede al gestore che venga trasmessa copia del progetto agli Enti interessati secondo un elenco appositamente stilato in relazione ai vincoli agenti sul territorio, predispone un avviso contenente l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati progettuali da parte degli altri settori regionali interessati, invia copia del progetto alla Autorità militare e convoca apposita Conferenza di Servizi per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti.

8.5. Sulla scorta del parere favorevole in sede di Conferenza dei Servizi, il dirigente del settore Difesa del Suolo invita il richiedente l'autorizzazione a predisporre gli elaborati di cui all'ulteriore livello di progettazione, precisando altresì, per le sole opere di seconda categoria, la eventuale possibilità di documentazione ridotta, rispetto alle previsioni di cui ai punti 5.0. e 6.0.

8.6. Il progetto esecutivo viene esaminato ed approvato, con le prescrizioni ritenute necessarie, dalla Commissione intersettoriale, di cui al punto 7.0.

8.7. Il dirigente del settore Difesa del Suolo procede al rilascio del provvedimento di autorizzazione, indicando le attività che il gestore è tenuto ad eseguire ai fini del controllo del corretto comportamento delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, ivi compresa, per l'opera di seconda categoria, l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza dell'opera per gli adempimenti in materia di protezione civile.

9.0. Regolarizzazione delle opere esistenti.

9.1. La documentazione dello stato di consistenza dell'opera esistente ha i contenuti del progetto esecutivo della nuova opera.

9.2. La regolarizzazione dell'opera segue il medesimo iter dell'autorizzazione alla costruzione di nuova opera, di cui al punto 8.0.

10.0. Sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio delle opere

10.1. La sorveglianza in fase di costruzione e/o di adeguamento delle opere e la vigilanza in fase di esercizio delle stesse è affidata ai settori provinciali del Genio Civile.

10.2. Il provvedimento autorizzativo, di cui al punto 8.7, indica anche la natura e la periodicità dei controlli da effettuarsi da parte dei settori del Genio Civile nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al punto 10.1.

11.0. Opere non denunciate

11.1. In mancanza della prescritta denuncia, di cui al punto 2.0, l'opera è da ritenersi pericolosa ai fini della tutela della pubblica incolumità, ed il Sindaco è tenuto ad ordinare, previa diffida, ai sensi dell'art.54 del D.L.gvo n.267/2000 (TUEL), lo svuotamento controllato dell'invaso, la demolizione dello sbarramento ed il ripristino dello stato dei luoghi.